

Codice DB1014

D.D. 4 aprile 2014, n. 71

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti acquedottistiche denominate "Fontana 1" e "Fontana 2", ubicate in localita' Novaglio, nel Comune di Oggebbio (VB).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Oggebbio (VB) e con la Comuni Riuniti VCO S.r.l., gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione, con nota in data 4 dicembre 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti denominate, rispettivamente, "*Fontana 1*" e "*Fontana 2*", ubicate in località *Novaglio* nelle particelle catastali n. 88 e 89 del foglio di mappa n. 35 censito al C.T. del medesimo Comune di Oggebbio.

Le due sorgenti sono ubicate al piede di una parete rocciosa sul lato di monte della S.P. n. 63, nell'ampio intaglio del Rio Fontana; i due bottini di captazione, distanti tra loro meno di 5 metri – motivo per cui la proposta di definizione presentata ha considerato i due bottini come un'unica sorgente – sono costituiti da manufatti in cemento armato addossati alla parete rocciosa, a chiudere le scaturigini e a costituire le vasche di raccolta dell'acqua. Alla base della parete in cemento armato una tubazione di scarico permette lo svuotamento del bottino facendo defluire l'acqua in un'ampia vasca a cielo aperto (4 metri per 2 metri circa, profonda una trentina di centimetri), il cui scarico è costituito da una paratia rimovibile, a tergo della quale inizia la tubazione che sottopassa la S.P. n. 63 e scarica nella vallecchia torrentizia posta a valle della sede stradale. Dal manufatto principale escono sia la tubazione di alimentazione dell'acquedotto sia lo scarico di troppo-pieno.

La proposta di definizione presentata è stata definita con il metodo che si basa sul tempo di dimezzamento delle portate massime annuali e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità basso (classe D) dell'acquifero captato dalle due sorgenti. Poiché le due scaturigini sono distanti fra loro meno di 5 metri, nella determinazione dell'area di salvaguardia si è considerato l'involuppo totale di ciascuna perimetrazione; l'area che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, un'estensione complessiva di 21,00 metri per 15,00 metri e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dalle opere di presa più esterne;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di tutela assoluta; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della stessa zona di tutela assoluta ed è orientato secondo la direzione media di flusso locale dell'acquifero.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tav. 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della Sorgente "Fontana" a Novaglio – Planimetria catastale aree di salvaguardia – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Oggebbio (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23 agosto 2013.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da boschi e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei

prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 28 agosto 2013, ha espresso parere favorevole evidenziando che i controlli eseguiti sulle acque delle sorgenti dimostrano il rispetto degli standard di potabilità, risultando conformi alle caratteristiche di qualità previste per legge per le acque da destinarsi al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna (VB), con nota in data 1 ottobre 2013, ha espresso parere favorevole, rilevando che l'area in esame, caratterizzata da elevata naturalità, non presenta problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e l'area di salvaguardia sono localizzate in una zona nella quale non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica. Tuttavia, nella medesima nota, l'ARPA ha richiesto all'Ente Gestore del servizio acquedottistico di prevedere la posa di una recinzione che delimiti la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

Con determinazione n. 292 del 28 ottobre 2002 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Oggebbio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti acquedottistiche denominate "Fontana 1" e "Fontana 2", ubicate in località *Novaglio*, nel medesimo Comune.

Successivamente, con determinazione n. 53 dell'11 febbraio 2009, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha accordato il sub-ingresso della Comuni Riuniti VCO S.r.l., in qualità di gestore operativo del servizio acquedottistico, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti di cui sopra.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 24 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che le due sorgenti "*Fontana 1*" e "*Fontana 2*", ubicate in località *Novaglio*, nel Comune di Oggebbio (VB) non sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 25 marzo 2009 e che, pertanto, dovranno essere inserite nel Piano d'Ambito dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere, se possibile, recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni;

vista la determinazione n. 292 del 28 ottobre 2002, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Oggebbio alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti acquedottistiche denominate "*Fontana 1*" e "*Fontana 2*", ubicate in località *Novaglio*, nel medesimo Comune;

vista la determinazione n. 53 dell'11 febbraio 2009, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha accordato il sub-ingresso della Comuni Riuniti VCO S.r.l., in qualità di gestore operativo del servizio acquedottistico, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le due sorgenti di cui sopra;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Verbania, in data 28 agosto 2013 – prot. n. 51713/13/SIAN;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna (VB), in data 1 ottobre 2013 – prot. n. 88728;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Oggebbio (VB) n. 98, in data 23 agosto 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 4 dicembre 2013 – prot. n. 806/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

a) L’area di salvaguardia delle due sorgenti acquedottistiche denominate “*Fontana 1*” e “*Fontana 2*”, ubicate in località *Novaglio*, nel Comune di *Oggebbio* (VB), è definita come risulta nell’elaborato “Tav. 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia della Sorgente “*Fontana*” a *Novaglio* – Planimetria catastale aree di salvaguardia – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di *Oggebbio* (VB), come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere, se possibile, recintata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle

relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Comuni Riuniti VCO S.r.l.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla pulizia del versante racchiuso dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Oggebbio per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Oggebbio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone